



Regolamento Scuola interdipartimentale di Ingegneria

[D. R. n. 1110/2025 del 5 agosto 2025 - Modifiche](#)

[D.R. Prot. n. 32305 del 17 settembre 2013 - Emanazione](#)

Articolo 1

Finalità e aree culturali

1. La Scuola di Ingegneria dell'Università di Pisa (nel seguito: Scuola), istituita ai sensi della Legge 240/2010 e dell'Art. 28 dello Statuto di Ateneo, ha lo scopo di promuovere, organizzare e coordinare attività di alta formazione nei settori scientifico-tecnologici dell'Ingegneria, in ottemperanza alle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo e nel rispetto dell'autonomia e delle prerogative dei singoli dipartimenti ad essa afferenti.
2. La Scuola si propone in particolare di:
 - a. mantenere ed arricchire il patrimonio culturale derivante da una esperienza secolare nella formazione degli Ingegneri, figure fondamentali per lo sviluppo socio-economico-culturale del paese;
 - b. contribuire all'incremento della qualità dei corsi di Studio dell'area dell'Ingegneria, migliorarne il coordinamento e le sinergie e favorire iniziative a carattere multidisciplinare.
 - c. costituire un organo istituzionale per discutere e coordinare le problematiche relative alla formazione dell'Ingegnere, riconoscendo che il profilo professionale degli Ingegneri, indipendentemente dalla specializzazione, è caratterizzato da un "modus operandi", da una base culturale e da un approccio ai problemi con molte e fondamentali basi comuni;
 - d. discutere e risolvere le complesse problematiche organizzative e logistiche di una attività di formazione superiore ad alto contenuto pluridisciplinare e interdisciplinare, come quella dei corsi di studio in Ingegneria;
 - e. offrire agli studenti che intraprendono studi in Ingegneria un'interfaccia comune, che li faccia sentire parte di un sistema formativo coordinato e unitario;
 - f. creare un ambito di fattiva collaborazione con i docenti delle materie di base, riconoscendone l'apporto insostituibile e la valenza irrinunciabile per la formazione dell'ingegnere.

Articolo 2

Dipartimenti afferenti alla Scuola

1. Alla Scuola partecipano i Dipartimenti di cui all'Allegato 1. Eventuali modifiche dell'allegato non comportano modifiche al presente Regolamento.

Articolo 3 Corsi di Studio coordinati dalla Scuola

1. La Scuola coordina i corsi di studio afferenti ai Dipartimenti e riportati nell'Allegato 2 insieme alle relative classi di laurea. Il medesimo allegato contiene ulteriori classi di laurea di interesse della Scuola. Eventuali variazioni dell'allegato non comportano modifiche al presente Regolamento.
2. Nel caso di corsi di studio interateneo, il coordinamento è deliberato dal Consiglio della Scuola qualora tale possibilità sia prevista nella convenzione tra gli Atenei interessati.

Articolo 4 Sede della Scuola

1. La Scuola ha sede in Largo Lucio Lazzarino.

Articolo 5 Funzioni e competenze della Scuola

1. La Scuola di Ingegneria esercita tutte le attribuzioni che le sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. In particolare, essa assolve le seguenti funzioni principali, per le quali i dipartimenti partecipanti conferiscono le deleghe necessarie:

- a. coordina e razionalizza le attività didattiche dei corsi di studio afferenti alla Scuola, al fine di promuoverne il miglioramento della qualità;
- b. redige, tramite la propria Commissione Paritetica, in collaborazione con i dipartimenti, la relazione annuale relativa all'andamento delle attività didattiche di cui all'art. 36, comma 9.bis, dello Statuto di Ateneo e la sottopone all'approvazione dei Consigli di Dipartimento o della Scuola;
- c. abrogato;
- d. coordina la stesura della programmazione didattica dell'intera area di Ingegneria sulla base delle proposte dei Corsi di Studio, utilizzando criteri omogenei per la sua definizione e valutando la coerenza complessiva e la sostenibilità della programmazione didattica stessa;
- e. stabilisce il calendario dell'attività didattica e dispone e regola le eventuali sospensioni straordinarie della stessa;
- f. stabilisce l'orario e le modalità di utilizzo da parte dei corsi di studio degli spazi destinati all'attività didattica e delle Aule Ulisse Dini e Antonio Pacinotti della Scuola di Ingegneria;
- g. propone criteri uniformi, nel rispetto delle deliberazioni dell'Ateneo in materia, per la determinazione dei compensi relativi alle attività didattiche che non possano essere coperte come compiti istituzionali;
- h. coordina e promuove, in collaborazione con i dipartimenti interessati, le attività di internazionalizzazione in ambito didattico, eventualmente proponendo la nomina di un Coordinatore di Area per l'Internazionalizzazione (CAI) della Scuola;
- i. coordina e promuove, quando di interesse generale, la gestione di borse per la frequenza di corsi di studio da essa coordinati e premi riservati ai relativi studenti;

- j. promuove e intrattiene i rapporti con enti e con associazioni culturali e professionali e con analoghe istituzioni in ambito nazionale ed internazionale;
- k. organizza le attività di orientamento e verifica in ingresso, definendo i relativi requisiti e organizzando, ove necessario, i corsi di recupero e le relative verifiche;
- l. cura, in collaborazione con gli ordini professionali, l'organizzazione delle prove di abilitazione all'esercizio della professione;
- m. cura l'organizzazione delle attività didattiche extra-curricolari;
- n. promuove, in collaborazione con il Career Service di Ateneo e con gli enti esterni interessati, la diffusione delle informazioni relative alle offerte di impiego professionale ("job placement");
- o. collabora con l'ateneo e con i dipartimenti interessati alla individuazione e segnalazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi destinati alla didattica;
- p. collabora con il Polo di Ingegneria del Sistema Informatico di Ateneo (SIA), al fine di un utilizzo razionale dei supporti informatici indispensabili (computer, software), per garantirne la massima fruibilità per le attività didattiche dell'Area di Ingegneria;
- q. collabora con il Polo di Ingegneria del SIA, all'organizzazione del sito web e alla gestione interattiva delle informazioni relative all'attività didattica;
- r. collabora con il Polo di Ingegneria del Sistema bibliotecario di Ateneo, nell'aggiornamento del materiale bibliografico legato all'attività didattica;
- s. coordina e razionalizza le attività di comunicazione istituzionale dei CdS di cui all'Art. 6, eventualmente proponendo la nomina di un delegato per la Comunicazione, anche in collaborazione con l'ufficio preposto alla comunicazione di Ateneo.

Articolo 6 Organi della Scuola

1. Sono Organi della Scuola:

- a. il Presidente della Scuola (nel seguito Presidente);
- b. il Consiglio della Scuola (nel seguito Consiglio);
- c. la Commissione paritetica docenti-studenti (nel seguito Commissione paritetica).

È inoltre istituita, per le finalità di cui all'art. 8-*bis*, l'Assemblea della Scuola (nel seguito Assemblea).

Articolo 7 Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Scuola, ha funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento sulle attività della Scuola, cura i rapporti con i Direttori dei Dipartimenti e i Presidenti di corso di studio coinvolti, convoca e presiede il Consiglio della Scuola, ne attua le delibere, e fissa l'ordine del giorno delle relative riunioni.

2. Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto dal Consiglio tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti alla Scuola. Al primo turno di votazione il Presidente è eletto a maggioranza dei componenti; al secondo turno di votazione il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di mancata elezione alla seconda votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. In caso di parità risulta eletto il candidato

con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane d'età. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà dei componenti del Consiglio.

3. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

4. Il Presidente designa un Vicepresidente, nominato con decreto del Rettore, fra i professori a tempo pieno afferenti alla Scuola. Di norma, Presidente e Vicepresidente della Scuola devono afferire ai Dipartimenti diversi. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza, e dura in carica per tutta la durata del suo mandato.

5. Il Vicepresidente è revocato con decreto del Rettore su proposta del Presidente.

6. Il Presidente e il Vicepresidente non possono essere Presidenti di CdS.

Articolo 8 Il Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo deliberante di indirizzo e coordinamento delle attività della Scuola. Esso delibera in ordine a tutte le funzioni e competenze della Scuola di cui all'Art. 5, che non siano di competenza esclusiva del Presidente. Il Consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

2. In modo specifico, il Consiglio della Scuola, se delegato dai Consigli di Dipartimento interessati, può:

- approvare la programmazione didattica ai sensi dell'Art. 25, c2, lett. c dello Statuto di Ateneo;
- approvare le modifiche dei regolamenti didattici dei corsi di studio, con esclusione di quelle di competenza del Senato accademico;
- proporre al Senato accademico le modifiche dei regolamenti didattici dei corsi di studio aventi a oggetto il numero dei curricula, i requisiti di ammissione, le propedeuticità, la modalità di determinazione del voto finale;
- approvare la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche predisposta ai sensi degli artt. 36, comma 9.bis e 24, comma 2, lettera l. dello Statuto di Ateneo.

3. Nell'ambito delle competenze attribuite dallo Statuto di Ateneo, il Consiglio di Scuola può proporre, con il parere favorevole dei dipartimenti di afferenza, l'attivazione e la disattivazione di corsi di studio di proprio interesse. Nel caso in cui l'attivazione o la disattivazione avvenga su iniziativa dei dipartimenti afferenti alla Scuola, gli stessi devono acquisire il parere favorevole del Consiglio di Scuola.

4. Le delibere del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. La seduta è valida se vi partecipa almeno la metà più uno del numero degli aventi diritto diminuito del numero degli assenti giustificati. Per la validità della seduta è comunque necessario un numero di presenti pari ad 1/3 arrotondato all'intero superiore del numero degli aventi diritto.

5. Il Consiglio è composto:

- a. dai Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola;
- b. da una rappresentanza dei docenti dei Dipartimenti afferenti alla Scuola, in numero non superiore al dieci per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola.

Tale numero, determinato in fase di emanazione dell'avviso di rinnovo del Consiglio di Scuola, rimane invariato per tutta la durata del mandato del Consiglio.

La rappresentanza dei docenti di cui alla presente lettera è suddivisa come segue:

- i. 3 rappresentanti al Dipartimento di Matematica;
- ii. 3 rappresentanti al Dipartimento di Fisica;
- iii. i rimanenti rappresentanti ai Dipartimenti dell'Area di Ingegneria ripartiti in maniera direttamente proporzionale alla consistenza numerica dei rispettivi consigli di Dipartimento, come definito al successivo comma 5.bis.

Il mandato dei rappresentanti dei docenti nel Consiglio di Scuola è di tre anni accademici e può essere rinnovato. I rappresentanti che siano Presidenti di CdS decadono dal Consiglio al termine del loro mandato di Presidenti e vengono sostituiti dai nuovi Presidenti di CdS.

c. da una rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento della componente docente del Consiglio, eletta tra i rappresentanti degli studenti nei corsi di studio afferenti ai dipartimenti e coordinati dalla Scuola.

5.bis. All'interno dei numeri fissati per ciascun Dipartimento, sono individuati direttamente come rappresentanti:

- tutti i docenti afferenti al Dipartimento che siano Presidenti dei Corsi di Studio coordinati formalmente dalla Scuola e riportati nell'Allegato 2 (cfr. Art. 3), indipendentemente dalla struttura di afferenza del CdS;
- tutti i docenti non appartenenti ad alcun dipartimento della Scuola che siano Presidenti di CdS afferenti al Dipartimento e coordinati formalmente dalla Scuola.

Nel caso in cui, dopo l'individuazione dei rappresentanti come sopra riportato, all'interno di ciascun Dipartimento dovessero rimanere libere alcune posizioni, i rappresentanti dei docenti rimanenti vengono designati dai rispettivi Consigli di Dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, tra i membri della Giunta del Dipartimento.

I Consigli di Dipartimento stabiliscono i criteri di designazione di tali docenti, garantendo, tra l'altro e per quanto possibile, la rappresentanza della componente ricercatrice e delle aree culturali nonché un'equilibrata rappresentanza di genere.

Ai fini di tale designazione, i Direttori di Dipartimento assicurano che l'istruttoria sia disponibile almeno 7 giorni prima della riunione del Consiglio di Dipartimento convocata per deliberare.

6. Per l'elezione della rappresentanza di cui al punto c. del comma 5 precedente, l'elettorato attivo e passivo è riservato ai Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Corso di Studio coordinati dalla Scuola i quali durano in carica per due anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente. Le elezioni sono indette dal Presidente della Scuola di regola con almeno 15 giorni di preavviso nel trimestre precedente la conclusione del mandato dei Rappresentanti degli Studenti in carica.

7. Il Presidente e il Vicepresidente della Scuola, se non già compresi nella rappresentanza di cui al punto b. del comma 5, una volta nominati, entrano di diritto a far parte del Consiglio.

8. Il Presidente può invitare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e/o dell'Assemblea qualunque persona che sia ritenuta utile per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

9. La mancata designazione, anche parziale, da parte dei Dipartimenti dei rappresentanti dei docenti di cui al precedente comma 5 lettera b), secondo le tempistiche indicate nell'avviso di rinnovo del Consiglio di Scuola, non pregiudica la validità della composizione dell'organo, purché il numero dei componenti dello stesso sia pari almeno alla metà più uno.

Articolo 8-*bis*
L'Assemblea

1. L'Assemblea della Scuola riunisce tutti i docenti appartenenti ai Consigli di Corsi di Studio di cui all'Art. 3, i Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola, i rappresentanti del personale T/A, dei dottorandi e degli assegnisti/contrattisti di ricerca appartenenti ai Consigli dei Dipartimenti dell'area di Ingegneria. Fanno inoltre parte dell'Assemblea: i rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Scuola; il Responsabile del Polo Bibliotecario di Ingegneria; il Coordinatore del Polo di Ingegneria del SIA; i responsabili delle Unità Didattiche dei Dipartimenti dell'Area di Ingegneria.
2. L'Assemblea ha lo scopo di consentire un confronto più ampio su problematiche di comune interesse, nonché garantire unità di indirizzo strategico in ambito didattico della Scuola. L'Assemblea ha inoltre il compito di discutere la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche redatta dalla Commissione Paritetica e la programmazione didattica dell'intera Area di Ingegneria, di cui al precedente art. 5.
3. Il Presidente della Scuola convoca l'Assemblea, d'intesa con i direttori di dipartimento, almeno due volte l'anno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea anche su proposta di almeno il 10% dei componenti, arrotondato all'intero superiore, appartenenti ad almeno tre dipartimenti diversi.
4. L'Assemblea può deliberare una mozione di indirizzo, invitando il Presidente della Scuola a adoperarsi per la sua attuazione.

Articolo 9
La Commissione paritetica

1. La Commissione paritetica è composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio e da un pari numero di docenti designati dal Consiglio al suo interno, tra cui il Presidente della Scuola o suo delegato, che presiede la commissione.
La Commissione paritetica di Scuola redige la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche dei CdS afferenti alla Scuola. ai sensi dell'art. 36, comma 9.*bis* dello Statuto di Ateneo.
2. È inoltre compito della Commissione paritetica:
 - a. svolgere un'attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica e degli altri servizi ad essa connessi di cui sono responsabili i professori, i ricercatori ed il personale ad ogni titolo incaricato;
 - b. individuare gli indicatori per la valutazione delle predette attività;
 - c. formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio di sua competenza;
 - d. formulare pareri sui regolamenti e gli ordinamenti dei corsi di studio di sua competenza;
 - e. formulare pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative, il carico effettivo sugli studenti e gli specifici obiettivi del corso di studio.

Articolo 9-*bis*
Commissioni istruttorie

1. Il Consiglio di Scuola può istituire Commissioni Istruttorie per facilitare i propri compiti. I membri delle Commissioni possono essere interni al Consiglio di Scuola o appartenenti all'Assemblea.

Articolo 10 Risorse

1. I Dipartimenti dell'area di Ingegneria mettono a disposizione della Scuola le risorse necessarie al suo funzionamento. Tali risorse consisteranno in spazi ed unità di personale assegnate temporaneamente per compiti specifici alla Scuola.
2. Inoltre, sarà costituito uno specifico fondo a valere sul bilancio del Dipartimento di afferenza del Presidente pro tempore della Scuola.
3. L'entità del fondo verrà stabilita ed approvata annualmente dai Dipartimenti afferenti alla Scuola, sulla base di una delibera della Scuola stessa contenente il piano di spesa e la previsione del proprio fabbisogno per il successivo anno accademico e la relazione relativa alle spese sostenute nell'anno accademico precedente.
4. La delibera di previsione del fabbisogno è approvata dal Consiglio della Scuola in tempo utile per l'anno accademico successivo.
5. Il fondo verrà annualmente costituito in tempo utile per ciascun anno accademico utilizzando uno stanziamento interno proveniente dal Dipartimento di competenza del fondo medesimo ed i trasferimenti provenienti dagli altri Dipartimenti della Scuola.

Articolo 11 Regolamento

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti; è soggetto ai controlli previsti dall'art.46 dello Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web di Ateneo.
2. Per le modifiche o integrazioni al presente Regolamento si applica la stessa procedura di cui al comma precedente.

Articolo 12 Norma rinvio

1. Per tutto quanto non specificato nel presente regolamento, si rimanda allo Statuto ed ai regolamenti generali e specifici dell'Ateneo.

Allegato 1

Elenco dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola:

- DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'ENERGIA, DEI SISTEMI, DEL TERRITORIO E DELLE COSTRUZIONI (DESTEC);
- DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE (DICI);
- DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE (DII);
- DIPARTIMENTO DI FISICA (DF);
- DIPARTIMENTO DI MATEMATICA (DM).

Allegato 2

Corsi di studio coordinati dalla Scuola

CORSI AFFERENTI AL DESTEC

1. Corso di Laurea in Ingegneria dell'Energia, Classe L-9
2. Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura, Classe LM-4
3. Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Infrastrutture Civili e dell'Ambiente, Classe LM-23
4. Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica, Classe LM-28
5. Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica, Classe LM-30
6. Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, Classe LM-31

CORSI AFFERENTI AL DICI

7. Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale, Classe L-9
8. Corso di Laurea in Ingegneria Chimica, Classe L-9
9. Corso di Laurea in Ingegneria Civile Ambientale e Edile, Classe L-7
10. Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale, Classe L-9
11. Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica, Classe L-9
12. Corso di Laurea in Ingegneria per il Design Industriale, Classe L-4 e L-9
13. Corso di Laurea ad Orientamento Professionale in Corso di Laurea ad Orientamento Professionale Tecniche per la Meccanica e la Produzione, Classe L-P03
14. Corso di Laurea ad Orientamento Professionale in Tecniche per le Costruzioni Civili e la Gestione del Territorio, Classe L-P01
15. Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale, Classe LM-20
16. Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica, Classe LM-22
17. Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Veicoli, Classe LM-33
18. Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, Classe LM-33
19. Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Strutturale e Edile, Classe LM-23 e LM-24
20. Corso di Laurea Magistrale in Materials and Nanotechnology, Classe LM-53
21. Corso di Laurea Magistrale in Nuclear Engineering, Classe LM-30
22. Corso di Laurea Magistrale in Tecnologia e Produzione della Carta e del Cartone, Classe LM-33

CORSI AFFERENTI AL DII

23. Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica, Classe L-8
24. Corso di Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Classe L-8
25. Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica, Classe L-8
26. Corso di Laurea in Ingegneria Informatica, Classe L-8
27. Corso di Laurea Magistrale in Artificial Intelligence and Data Engineering, Classe LM-32
28. Corso di Laurea Magistrale in Bionics Engineering, Classe LM-21
29. Corso di Laurea Magistrale in Computer Engineering, Classe LM-32
30. Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica, Classe LM-21
31. Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Classe LM-27
32. Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica, Classe LM-29
33. Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Robotica e dell'Automazione, Classe LM-25

34. Corso di Laurea Magistrale in Cybersecurity, Classe LM-66

ULTERIORI CLASSI DI LAUREA DI INTERESSE

- LM-12 (Design)
- LM-26 (Ingegneria della Sicurezza)
- LM-34 (Ingegneria Navale)
- LM-35 (Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio)
- LM-44 (Modellistica Matematico-Fisica per l'Ingegneria)
- LM-66 (Sicurezza Informatica)